

worldPloneday

28 Aprile 2010



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MACERATA

# Obblighi di pubblicazione dei siti web nella P.A.

Ing. Dalmo Federici

CELF – Centro per l'e-Learning e la Formazione Integrata



# Trasparenza e partecipazione attiva del cittadino

Partecipazione del cittadino alla vita democratica

Principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea

**Carta europea dei diritti dell'uomo nella città" (2000)**

Agenda della conferenza di Fuerteventura, "**Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership responsabile a livello locale**" (2002),

Sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini.

Trasformare, attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le relazioni interne ed esterne del settore pubblico

Migliorare l'erogazione dei servizi e la partecipazione della società civile alla vita democratica.

L'impiego delle tecnologie costituisce lo strumento principale per il mutamento delle relazioni fra soggetti, che richiede un rilevante cambiamento culturale, in particolare per i **soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rendere conoscibili e fruibili i dati in loro possesso, garantendone la qualità e l'aggiornamento.**



# Trasparenza e partecipazione attiva del cittadino

Il principio della partecipazione attiva e della trasparenza dell'azione amministrativa, ribadito dalla "**Carta europea per i diritti del cittadino nella Società dell'informazione e della conoscenza**", con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, sancisce quattro diritti fondamentali:

- il diritto all'accesso
- il diritto all'informazione
- il diritto alla formazione
- il diritto alla partecipazione.

La partecipazione viaggia, dunque, di pari passo con un altro concetto fondamentale: la "**trasparenza**". La trasparenza intesa come "**accessibilità totale**" trova naturale attuazione, nell'era digitale, attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione.



# Trasparenza e partecipazione attiva del cittadino

La trasparenza costituisce pertanto un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (Titolo V - le Regioni, le Province, i Comuni):

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

**m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;**

La **Legge 7 giugno 2000, n.150**, nel disciplinare le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto il diritto di accesso del cittadino all'azione amministrativa anche attraverso il ricorso agli istituti della concertazione e della partecipazione attiva.

Con il **Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150**, il legislatore ha definito una serie di contenuti obbligatori che le pubbliche amministrazioni hanno l'onere di pubblicare in una apposita sezione sui propri siti web istituzionali



# Normativa

**Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 "Codice dell'amministrazione digitale";

**Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159**, pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale";

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008** - "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

**Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185**, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha introdotto modifiche al CAD;

**Legge 18 giugno 2009, n. 69**, che ha introdotto il comma 2-ter e 2-quater all'articolo 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

**Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150**, che definisce una serie di contenuti obbligatori che le pubbliche amministrazioni hanno l'onere di pubblicare in una apposita sezione sui propri siti web istituzionali



# D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82

## Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)

### Capo I - Principi generali

Sez. II - Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3 - Diritto all'uso delle tecnologie.

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice”

Art. 4 – Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.



# Normativa

Il CAD promuove e regola la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno della pubblica amministrazione e nei rapporti tra amministrazione e privati. In relazione alla progettazione e allo sviluppo di siti web, il CAD ha espresso alcune indicazioni di carattere generale ed altre più specifiche riguardanti, tra l'altro, i contenuti minimi che un sito di una pubblica amministrazione deve contenere per garantire il livello minimo di servizio al cittadino. In particolare, per gli aspetti riguardanti direttamente i siti web delle Amministrazioni, si richiamano le seguenti disposizioni:

- **articolo 52:** accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;
- **articolo 53:** caratteristiche dei siti;
- **articolo 54:** contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni;
- **articolo 55:** consultazione delle iniziative normative del Governo;
- **articolo 56:** dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado;
- **articolo 57:** moduli e formulari.



# Normativa

In attuazione della normativa contenuta nel CAD, la **Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 18 novembre 2005** "Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale" ha definito i criteri e le azioni concrete da attuare nelle pubbliche amministrazioni per realizzare i principi del "Codice dell'Amministrazione digitale".

La Direttiva regola diversi aspetti dell'attività amministrativa ed in particolare:

- la comunicazione telematica tra pubblica amministrazione e cittadini;
- comunicazione esterna e posta elettronica;
- servizi telematici di informazione preventiva;
- la comunicazione interna alle pubbliche amministrazioni;
- la Carta Nazionale dei Servizi;
- le transazioni economiche on line;
- la conferenza di servizi on line;
- la sicurezza dei sistemi informativi;
- le strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.



# Privacy

**Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (c.d. Codice della Privacy), in vigore dal 1 gennaio 2004 che, in materia informatica, prevede il rispetto di alcune misure minime di sicurezza. Le prescrizioni contenute nel Codice della Privacy sono state aggiornate dai seguenti provvedimenti normativi:

**Legge 6 agosto 2008 n. 133**, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

**Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109**, "Attuazione della Direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la Direttiva 2002/58/CE";

**Legge 18 marzo 2008, n. 48**, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

**Garante per la protezione dei dati personali**, con il compito di intervenire nei settori pubblici e privati per assicurare il corretto trattamento dei dati e la conformità dell'azione alla normativa vigente, attraverso l'esame dei reclami e delle segnalazioni in materia al fine di adottare provvedimenti specifici<sup>1</sup>, ha aggiunto un ulteriore tassello alla regolamentazione della tutela dei dati personali.



# Accessibilità

Il tema dell'accessibilità è stato per la prima volta normato dalla **Legge 9 gennaio 2004, n. 4** (c.d. Legge Stanca), recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" che ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di siti web accessibili. In base a tale norma, l'accessibilità è definita come *"la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari"*.

Successivamente sono stati emanati i regolamenti attuativi:

**D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75** recante il regolamento di attuazione della Legge Stanca per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;


**Decreto Ministeriale 8 luglio 2005** contenente i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici;

**Decreto Ministeriale 30 aprile 2008** contenente le "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili" che ha definito linee guida per l'accessibilità e la fruibilità del software didattico da parte degli alunni disabili.



# Normativa regionale

REGIONE	RIFERIMENTO	LEGGE
- Regione Abruzzo	L.R. del 14 marzo 2000, n. 25	Legge generale sulla società dell'informazione
- Regione Basilicata	L.R. del 4 novembre 1996, n.53	Legge generale sulla società dell'informazione
- Regione Emilia Romagna	L.R. del 24 maggio 2004, n.11	Legge generale sulla società dell'informazione
- Regione Friuli Venezia Giulia	L.R. del 9 gennaio 2006, n. 1 L.R. del 18 maggio 2006, n. 8	Principi e norme del sistema Regione-EELL Diffusione cultura informatica
- Regione Lazio	L.R. del 3 agosto 2001, n. 20	Istituzione società regionale per l'informatica Legge generale in corso di preparazione
- Regione Liguria	L.R. del 18 Dicembre 2006, n.42	Legge generale sulla società dell'informazione
- Regione Molise	L.R. del 27 gennaio 1999, n. 3	Informatizzazione uffici e servizi regionali
- Regione Piemonte	L.R. del 26 marzo 2009, n.9	Legge sul pluralismo informatico, software libero e portabilità dei documenti informatici
- Regione Siciliana	L.R. del 3 maggio 2001, n. 6 L.R. del 27 aprile 1999, n. 10	Istituzione del Coordinamento sistemi informativi Razionalizzazione spesa informatica
- Regione Toscana	L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 . L.R. 5 ottobre 2009 n. 54	Legge generale sulla società dell'informazione Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale
- Regione Umbria	L.R. 31 luglio 1998, n.27 L.R. 25 luglio 2006 n.11	Legge generale sulla società dell'informazione Legge sul pluralismo informatico, software a sorgente aperto e portabilità dei documenti informatici
- Regione Valle d'Aosta	L.R. 12 luglio 1996, n. 16	Legge generale sulla società dell'informazione
- Regione Veneto	L.R. del 14 novembre 2008, n.19	Legge sul pluralismo informatico, riuso, formati aperti e standard



# Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, n. 8

Al fine di assicurare una gestione coordinata dei contenuti digitali, delle informazioni on line e dei processi redazionali dell'Amministrazione, la Direttiva n. 8/2009 introduce la **figura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti**.

*Art. 5: “Le P.A. individuano uno o più responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti sui siti internet di propria competenza”*

Le disposizioni qui richiamate sono rilevanti ai fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale previste dagli articoli 8 e 9 del **Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.



# Linee guida per i siti web della PA

(art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)  
(Versione preliminare: 9 marzo 2010)

Previste dall'art. 4 della **Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, n. 8.**

Intendono suggerire alle pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, gestione e aggiornamento, contenuti minimi.



# Linee guida per i siti web della PA

(art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)

*(Versione preliminare: 9 marzo 2010)*


**Destinatari delle Linee guida sono tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, ovvero a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



# Linee guida per i siti web della PA

## Livelli di interattività

Livello di interazione	Obiettivi primari	Servizi offerti
<b>Livello 1</b>	<b>Informazione</b>	Sono fornite all'utente informazioni sul procedimento amministrativo (es. finalità, termini di richiesta, ecc.) ed eventualmente sulle modalità di espletamento (es. sedi, orari di sportello).
<b>Livello 2</b>	<b>Interazione a una via</b>	Oltre alle informazioni, sono resi disponibili all'utente i moduli per la richiesta dell'atto/procedimento amministrativo di interesse che dovrà poi essere inoltrata attraverso canali tradizionali (es. modulo di variazione residenza o moduli di autocertificazione).
<b>Livello 3</b>	<b>Interazione a due vie</b>	L'utente può avviare l'atto/procedimento amministrativo di interesse (es. il modulo può essere compilato e inviato online) e viene garantita on line solo la presa in carico dei dati immessi dall'utente e non la loro contestuale elaborazione.
<b>Livello 4</b>	<b>Transazione</b>	L'utente può avviare l'atto/procedimento amministrativo di interesse fornendo i dati necessari ed eseguire la transazione corrispondente interamente online, incluso l'eventuale pagamento dei costi previsti.
<b>Livello 5</b>	<b>Personalizzazione e pro-attivo</b>	L'utente, oltre ad eseguire online l'intero ciclo del procedimento amministrativo di interesse riceve proattivamente informazioni (sono ricordate le scadenze, è restituito l'esito del procedimento, ecc.).



# D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82

## Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)

### Sezione III - Servizi in rete

#### **Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.**

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3;

**c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (69).**

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale (70).

---

(69) Lettera aggiunta dall'art. 17, comma 28, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(70) Comma così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.



# Principi di usabilità per i siti web della PA (1)

(Lo standard ISO 9241-11:1998 definisce l'usabilità come "l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione con cui determinati utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati contesti")

Principi	Declinazioni
Percezione	Le informazioni e i comandi necessari per l'esecuzione dell'attività devono essere sempre disponibili e percettibili.
Comprensibilità	Le informazioni e i comandi necessari per l'esecuzione delle attività devono essere facili da capire e da usare.
Operabilità	Le informazioni e i comandi devono consentire una scelta immediata delle azioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo voluto.
Coerenza	I simboli, i messaggi e le azioni devono avere lo stesso significato in tutto il sito.
Tutela della salute	Il sito deve possedere caratteristiche idonee a salvaguardare il benessere psicofisico dell'utente.
Sicurezza	Il sito deve possedere caratteristiche idonee a fornire transazioni e dati affidabili, gestiti con adeguati livelli di sicurezza.



# Principi di usabilità per i siti web della PA (2)

(Lo standard ISO 9241-11:1998 definisce l'usabilità come "l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione con cui determinati utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati contesti")

Principi	Declinazioni
Trasparenza	Il sito deve comunicare all'utente lo stato, gli effetti delle azioni compiute e le informazioni necessarie per la corretta valutazione delle modifiche effettuate sul sito stesso.
Facilità di apprendimento	Il sito deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento.
Aiuto documentazione	Le funzionalità di aiuto, quali le guide in linea, e la documentazione sul funzionamento del sito devono essere di facile reperimento e collegate alle azioni svolte dall'utente.
Tolleranza agli errori	Il sito deve essere configurato in modo da prevenire gli errori; ove questi, comunque, si manifestino, occorre segnalarli chiaramente e indicare le azioni necessarie per porvi rimedio.
Gradevolezza	Il sito deve possedere caratteristiche idonee a favorire e a mantenere l'interesse dell'utente.
Flessibilità	Il sito deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti.



# Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici

## ORGANIGRAMMA DELLA PA

L'organigramma deve contenere:

- l'articolazione e le attribuzioni, anche in termini di procedimenti amministrativi di competenza, dei singoli uffici di livello dirigenziale generale e non;
- i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività svolta;
- per ogni dirigente responsabile di un ufficio:
  - ✓ riferimenti telefonici;
  - ✓ riferimenti posta elettronica;
  - ✓ riferimenti posta elettronica certificata.

Bisogna *“privilegiare forme grafiche accessibili che permettono di leggere la struttura organizzativa in modo intuitivo e semplice”*.

Il servizio di consultazione dell'organigramma dovrebbe essere *“disponibile all'interno della testata, ovvero che sia raggiungibile dalla home page del sito, preferibilmente nell'area in alto a sinistra”*.



# Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici

## TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO

Obbligo di pubblicazione, ai sensi del Decreto legislativo 150/2009, in un'apposita sezione sulla homepage dei siti istituzionali, denominata **"Trasparenza, valutazione e merito"**, delle seguenti informazioni:

- il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- il Piano e la Relazione sulle performance;
- l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti;
- i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance;
- i curricula dei dirigenti e dei **titolari di posizioni organizzative**, redatti in conformità al vigente modello europeo;
- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
- i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
- gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

**Nella medesima sezione, ai sensi dell'art. 21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, occorre aggiungere la pubblicazione dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.**



# Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**Legge 7 agosto 1990 n. 241:** definisce i principi generali dell'attività amministrativa ed indirizza le attività preordinate:

- alla conclusione del procedimento (art. 2);
- alla definizione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento (art. 4);
- all'individuazione del responsabile del procedimento (art. 5).

**Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 54):** stabilisce che i siti istituzionali devono contenere l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione titolare del sito e per ciascuno si deve indicare:

- l'ufficio dirigenziale non generale cui compete il procedimento ed il relativo responsabile;
- il termine per la conclusione del procedimento;
- l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale;
- le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti.

**Il servizio di consultazione dell'elenco dei procedimenti dovrà essere raggiungibile dalla *home page* del sito, in posizione ben evidente, e correlata alle sezioni informative sui procedimenti ed a quelle di distribuzione della modulistica e servizi on line.**



# Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici

## CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Sui siti istituzionali devono essere pubblicato l'elenco delle caselle di posta elettronica attive specificando, per ciascuna casella:

- nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell'ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata;
- se si tratta di casella di posta elettronica certificata.



# Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici

## PUBBLICAZIONI E MESSAGGI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE (1)

Ogni Amministrazione è tenuta a rispondere al principio di diffusione ed erogazione al pubblico del patrimonio informativo di cui è portatrice.

Ai sensi dell'art. 26 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, i siti istituzionali di servizio devono pubblicare, come disposto dall'articolo 54, comma 1, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni, **le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti** ovvero nel quale si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione delle medesime norme.



# Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici

## PUBBLICAZIONI E MESSAGGI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE (2)

I siti istituzionali dovranno inoltre rendere disponibili, ai sensi della Legge 7 giugno 2000, n. 150, informazioni e comunicazioni finalizzate in generale a promuovere l'immagine dell'Amministrazione ed in particolare ad illustrare e favorire:

- la conoscenza delle disposizioni normative di pertinenza;
- le attività dell' istituzione ed il suo funzionamento;
- l'accesso ai servizi pubblici erogati;
- la conoscenza su temi di rilevante interesse pubblico e sociale di competenza;
- i processi interni di semplificazione delle proprie procedure e di modernizzazione dei propri apparati;
- la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi di competenza;
- la conoscenza e la visibilità di eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

**L'Amministrazione è responsabile dei contenuti che pubblica e deve garantire la corrispondenza alle pubblicazioni ufficiali e l'aggiornamento dei testi rispetto alle stesse.**



# Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici

## BANDI DI GARA E DI CONCORSO (1)

L'obbligo alla pubblicazione dei bandi di gara e di concorso è stabilito dall'articolo 54, comma 1, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Il servizio di consultazione dei bandi di gara deve essere distinto dal servizio di consultazione dei concorsi.

I due servizi debbono essere raggiungibili dalla *home page* del sito, **preferibilmente nell'area media di sinistra**, e indirizzati rispettivamente dalle etichette "Bandi di gara" e "Concorsi".

Per ciascun bando di gara devono essere pubblicati i seguenti contenuti:

- breve testo esplicativo;
- tipologia del bando (assegnazione di contributi, finanziamento di progetti, acquisizione di forniture, ecc.);
- ufficio di riferimento;
- link al testo del bando;
- data di pubblicazione;
- data di scadenza;
- avvisi (es. proroga dei termini);
- esito.



# Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici

## BANDI DI GARA E DI CONCORSO (2)

Per ciascun concorso devono essere pubblicati i seguenti contenuti:

breve testo esplicativo;

- tipologia del concorso (concorso, concorso interno, selezione, ecc.);
- link al testo del bando;
- data di pubblicazione;
- data di scadenza;
- avvisi (es. proroga dei termini, nomina della commissione, elenco ammessi, ecc.);
- calendari (es. data degli scritti, data degli orali, ecc.);
- esito.



# Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici

## SERVIZI DISPONIBILI ON LINE E SERVIZI DI FUTURA PUBBLICAZIONE

Obbligo stabilito dall'articolo 54, comma 1, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le Amministrazioni devono definire tra gli obiettivi prioritari quello di rendere disponibili all'utenza **servizi fruibili online** con specifico riferimento ai livelli di interazione da 2 a 5 definiti precedentemente.


È necessario prioritariamente classificare i servizi sulla base della tipologia di utenza cui essi sono destinati:

- ✓ **cittadini utenti**
- ✓ **imprese**
- ✓ **pubblica amministrazione:**

**La modulistica** per la quale è previsto un livello di interazione 3 (a due vie) deve essere proposta nell'ambito dei servizi on line.

La rimanente modulistica, che può solo essere scaricata dal sito, è opportuno che sia raggiungibile da una diversa sezione del sito.

L'accesso a tale sezione deve essere disponibile sulla barra di navigazione del sito ovvero sulla home page del sito in posizione massimamente visibile, identificato dall'etichetta "Moduli online".



# D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82

## Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)

### Art. 57 - Moduli e formulari.

Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

### Art. 92 - Entrata in vigore del codice.

Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2006**



# Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici

## SERVIZI DISPONIBILI ON LINE E SERVIZI DI FUTURA PUBBLICAZIONE (2)

Il servizio di consultazione dell'elenco dei servizi on line di futura attivazione può essere raggiungibile dalla *home page* del sito ovvero disponibile all'interno della sezione servizi on line, chiaramente indirizzato dall'etichetta "Servizi di prossima attivazione".

Per ciascun servizio dovranno essere pubblicati i seguenti contenuti:

- breve testo esplicativo;
- eventuale link a testo esplicativo più esteso;
- tipologia del servizio secondo la tassonomia dei servizi on line;
- data prevista di disponibilità del nuovo servizio;
- data di scadenza;
- avvisi (es. proroga dei termini, nomina della commissione, elenco ammessi, ecc.);
- calendari (es. data degli scritti, data degli orali, ecc.);
- esito



# Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici

## PUBBLICITA' LEGALE

L'art. 32 della Legge n 69/2009, ha stabilito che dal 1º gennaio 2010 **“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, nei propri siti informatici, o nei siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni”**

Per ottemperare alla citata norma, i siti istituzionali di servizio debbono prevedere una sezione dedicata alla pubblicità legale all'interno della quale debbono essere pubblicati, organizzati per tipologia, gli atti di competenza soggetti a pubblicità legale.

Il servizio di consultazione della pubblicità legale deve essere raggiungibile dalla *home page* del sito e deve essere chiaramente indirizzato da un'etichetta esplicativa del tipo “Pubblicità legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo pretorio” o “Albo pretorio on line”.



# Legge 18 giugno 2009 n.69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

## Art. 32. - Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, **gli obblighi di pubblicazione** di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale **si intendono assolti** con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. **A decorrere dal 1° gennaio 2011** e, nei casi di cui al comma 2, **dal 1° gennaio 2013**, (era 1° gennaio 2010 inizialmente) le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio



# Ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti web della P.A.

Alcuni ruoli sono previsti espressamente da normative precedenti, altri sono mutuati dal *“Dizionario dei profili di competenza per le professioni ICT”* delle *“Linee guida sulla qualità dei beni e servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della PA”*, realizzate da DigitPA (ex CNIPA)

- a) Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
- b) Responsabile dell'accessibilità informatica
- c) Responsabile dei sistemi informativi.
- d) Capo ufficio stampa.
- e) Responsabile ufficio relazioni con il pubblico
- f) Responsabile della sicurezza informatica
- g) Responsabile della gestione della rete
- h) Webmaster
- i) Redattore web
- j) Web designer



# Linee guida per i siti web della PA

## Contenuti minimi dei siti web istituzionali (1)

Contenuto minimo	Norma di riferimento	Eventuali vincoli
L'organigramma e l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta.	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" (CAD)	<ul style="list-style-type: none"><li>• servizio di consultazione costantemente disponibile in homepage;</li><li>• elemento chiaramente indirizzato da un'etichetta esplicitativa;</li><li>• informazioni costantemente aggiornate e corrispondenti a quanto indicato nell'atto normativo che regola l'organizzazione della amministrazione.</li></ul>
Le informazioni relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP).	Legge 150/2000	<ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente raggiungibili dalla testata o dalla home page;</li><li>• indirizzate dall'etichetta "URP" o "Ufficio Relazioni con il Pubblico".</li></ul>
Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.	Decreto legislativo 150/2009	<ul style="list-style-type: none"><li>• apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" in homepage del sito istituzionale;</li><li>• identificazione tramite il logo .</li></ul>



# Linee guida per i siti web della PA

## Contenuti minimi dei siti web istituzionali (2)

Contenuto minimo	Norma di riferimento	Eventuali vincoli
Il Piano e la Relazione sulle performance	Decreto legislativo 150/2009	<ul style="list-style-type: none"><li>• apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” in homepage del sito istituzionale;</li><li>• identificazione tramite il logo</li></ul>
L'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Decreto legislativo 150/2009	<ul style="list-style-type: none"><li>• apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” in homepage del sito istituzionale;</li><li>• identificazione tramite il logo</li></ul>
L'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti.	Decreto legislativo 150/2009	<ul style="list-style-type: none"><li>• apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” in homepage del sito istituzionale;</li><li>• identificazione tramite il logo</li></ul>



# Linee guida per i siti web della PA

## Contenuti minimi dei siti web istituzionali (3)

Contenuto minimo	Norma di riferimento	Eventuali vincoli
I nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance	Decreto legislativo 150/2009	<ul style="list-style-type: none"><li>• apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” in homepage del sito istituzionale;</li><li>• identificazione tramite il logo</li></ul>
I curricula dei <b>dirigenti</b> e dei <b>titolari di posizioni organizzative</b> , redatti in conformità al vigente modello europeo	Legge 18 giugno 2009 n. 69 Decreto legislativo 150/2009	<ul style="list-style-type: none"><li>• apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” in homepage del sito istituzionale;</li><li>• identificazione tramite il logo</li></ul>
Le retribuzioni dei <b>dirigenti</b> , con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato	Decreto legislativo 150/2009	<ul style="list-style-type: none"><li>• apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” in homepage del sito istituzionale;</li><li>• identificazione tramite il logo</li></ul>



# Linee guida per i siti web della PA

## Contenuti minimi dei siti web istituzionali (4)

Contenuto minimo	Norma di riferimento	Eventuali vincoli
I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo	Decreto legislativo 150/2009	<ul style="list-style-type: none"><li>• apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” in homepage del sito istituzionale;</li><li>• identificazione tramite il logo</li></ul>
Gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati	Decreto legislativo 150/2009	<ul style="list-style-type: none"><li>• apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” in homepage del sito istituzionale;</li><li>• identificazione tramite il logo</li></ul>
I tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Legge 18 giugno 2009 n. 69	<ul style="list-style-type: none"><li>• apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” in homepage del sito istituzionale;</li><li>• identificazione tramite il logo</li></ul>



# Linee guida per i siti web della PA

## Contenuti minimi dei siti web istituzionali (5)

Contenuto minimo	Norma di riferimento	Eventuali vincoli
L'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale	<ul style="list-style-type: none"><li>• raggiungibile dalla home page del sito, in posizione ben evidente;</li><li>• correlato alle sezioni informative sui procedimenti ed a quelle di distribuzione della modulistica e servizi on line</li></ul>
Il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale	<ul style="list-style-type: none"><li>• raggiungibile dalla home page del sito, in posizione ben evidente;</li><li>• correlato alle sezioni informative sui procedimenti</li></ul>
Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale	<ul style="list-style-type: none"><li>• raggiungibile dalla home page del sito, in posizione ben evidente;</li><li>• correlato alle sezioni informative sui procedimenti</li></ul>



# Linee guida per i siti web della PA

## Contenuti minimi dei siti web istituzionali (6)

Contenuto minimo	Norma di riferimento	Eventuali vincoli
L'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive e delle caselle di posta elettronica certificata.	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale	associate al nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell'ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata.
L'elenco delle caselle di posta elettronica certificata	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale	costantemente disponibile all'interno della testata ovvero collocato in posizione privilegiata per visibilità della home page del sito
Le pubblicazioni, i messaggi di informazione e di comunicazione	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale	
L'elenco dei concorsi	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale	<ul style="list-style-type: none"><li>• raggiungibile dalla home page del sito;</li><li>• indirizzato dalla etichetta "Concorsi"</li></ul>
L'elenco dei bandi di gara	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale	<ul style="list-style-type: none"><li>• raggiungibile dalla home page del sito;</li><li>• indirizzato dalla etichetta "Bandi di gara"</li></ul>



# Linee guida per i siti web della PA

## Contenuti minimi dei siti web istituzionali (7)

Contenuto minimo	Norma di riferimento	Eventuali vincoli
La pubblicità legale	art. 32 della Legge n 69/2009	<ul style="list-style-type: none"><li>• raggiungibile dalla home page del sito;</li><li>• indirizzata dalla etichetta “Pubblicità legale” ovvero, per gli enti territoriali, “Albo pretorio” o “Albo pretorio on line”</li></ul>
L’elenco dei servizi forniti in rete	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale	<ul style="list-style-type: none"><li>• disponibile sulla barra di navigazione del sito ovvero sulla home page del sito in posizione massimamente visibile;</li><li>• indirizzato dalla etichetta “Servizi online”</li></ul>
L’elenco dei servizi di futura attivazione	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale	<ul style="list-style-type: none"><li>• disponibile all’interno della sezione servizi on line ovvero sulla home page del sito;</li><li>• indirizzato dalla etichetta “Servizi di futura attivazione”</li></ul>

